

Prot. n. 9135 del 15.05.2014

Spett.li
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Loro Sedi

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Cosenza

Associazioni di categoria
Loro sedi

Oggetto: campagna bilanci 2014- comunicazioni

In vista delle prossime scadenze relative al deposito dei bilanci, si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni:

Supporti informativi:

E' attivo il call contact center risponde al 840.00.00.21 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00)

E' disponibile il Manuale operativo predisposto da Unioncamere con le istruzioni tecniche per predisporre la pratica telematica (con la modalità Bilanci on-line o con Fedra Plus nella versione 6.7).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito camerale

<http://www.cs.camcom.it/P42A0C88S77/Bilanci.htm>

e alle pagine dedicate del portale <http://www регистраи.рф>

Informazioni generali

il deposito del bilancio **non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.** il servizio Deposito Bilanci consente di scegliere fra due diverse modalità operative:

1. Bilanci online: servizio web che offre una modalità rapida e guidata di deposito, particolarmente indicato per le Società a Responsabilità Limitata.

2. Bilanci su pc: software (da scaricare sul proprio personal computer)-fedra o software assimilabili- che consente il deposito del bilancio e dell'elenco soci. Particolarmente indicato per le Società per Azioni che necessitano di depositare l'elenco soci.

Novità:

Nel manuale di Unioncamere sono riportate le seguenti novità:

- deposito della situazione patrimoniale da parte di Contratti di Rete che hanno istituito un fondo patrimoniale (paragrafo 4.3);

Servizio anagrafico certificativo- Registro Imprese

Tel. 0984.8151

Fax 0984.815235

www.cs.camcom.it



- deposito del bilancio d'esercizio da parte delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali (paragrafo 4.4);
- deposito del bilancio da parte delle start-up innovative e deposito separato dell'attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e 5 del DL 179/2012 conv. in L. 221/2012.

Termini per il deposito dei bilanci:

Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese territorialmente competente è di 30 giorni dalla data di approvazione.

Al fine del computo del termine il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/1999).

Le sanzioni per ritardato od omesso deposito di bilancio ed elenco soci sono dovute per ogni responsabile (amministratori o liquidatori di società) per bilanci approvati dal 16/10/2011 secondo quanto disposto dall'art. 2630 c.c., per i seguenti importi:

- ritardato od omesso deposito di bilancio al Registro delle Imprese:

- 91,56 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine,
- 274,66 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine;

- ritardato od omesso deposito dell'elenco soci ammonta a:

- 68,66 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine,
- 206,00 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine.

Formato XBRL:

Per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative sussiste l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronico XBRL secondo la versione della tassonomia già disponibile lo scorso anno, pubblicata sul sito DigitPA il 4 febbraio 2011 e resa ufficialmente operativa il 30 marzo 2011 con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul punto si vedano le pagine 5 e segg. del Manuale operativo predisposto da Unioncamere .

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative:

-la domanda di deposito del bilancio può essere firmata:

a) da un amministratore o dal liquidatore della società;

b) dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340;

Servizio anagrafico certificativo- Registro Imprese

Tel. 0984.8151

Fax 0984.815235

[*www.cs.camcom.it*](http://www.cs.camcom.it)



- la dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL può essere inserita altenativamente:

- a) in calce alla nota integrativa in formato PDF/A (qualora la pratica sia presentata dall'amministratore o dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinques della legge 24 novembre 2000 n. 340). N.B.: la nota integrativa - a sua volta - deve essere dichiarata conforme all'originale (come previsto nella guida);
- b) nel modello note del fedra (qualora la pratica sia presentata dall'amministratore o dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinques della legge 24 novembre 2000 n. 340)

qualora il file XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall'assemblea e pertanto **venga depositato il prospetto contabile anche in formato PDF/A**, la dichiarazione di difformità può essere inserita altenativamente:

- a) in calce alla nota integrativa in formato PDF/A (come previsto nella guida)
- b) nel verbale di approvazione
- c) nel modello note del fedra (qualora la pratica sia presentata e firmata dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinques della legge 24 novembre 2000 n. 340)

N.B. La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito va sempre riportata (tranne il caso in cui si utilizzi la procura Unioncamere) in calce ai singoli documenti in formato PDF/A (Nota integrativa, verbale di assemblea, relazione del collegio sindacale etc.)

Elenco soci:

Per le società a responsabilità limitata non è più ammesso il deposito dell'elenco soci (art. 16 comma 12 octies legge n. 2/2009).

Rimane l'obbligo del deposito dell'elenco soci per le società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili per azioni.

Richieste di rettifiche e annullamenti di bilanci depositati:

Si ricorda che al Registro Imprese spetta un controllo meramente formale della documentazione e non anche valutazioni di merito in ordine al contenuto del documento oggetto di mero deposito; pertanto in presenza di un bilancio formalmente corretto questo ufficio non può che dare pubblicità al bilancio oggetto di deposito.

Questo implica che l'ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione da parte dell'utente né richieste di annullamento della pratica di bilancio già trasmessa. Pertanto - nel caso la società accertasse, successivamente all'invio telematico, errori nei documenti depositati -

Servizio anagrafico certificativo- Registro Imprese

Tel. 0984.8151

Fax 0984.815235

www.cs.camcom.it



l'ufficio consente unicamente di effettuare una rettifica o una nuova approvazione del bilancio corretto, che dovrà essere nuovamente depositato entro 30 giorni dall'approvazione.

Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo:

- a) qualora il bilancio approvato dall'assemblea agli atti della società sia corretto e risulti errata la copia presentata dall'amministratore al Registro Imprese, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo del (indicarne gli estremi) allegando inoltre una dichiarazione degli amministratori, che evidenzi le parti aggiunte, modificate o soppresse (N. B. ovviamente non deve essere variato il risultato di esercizio); diritti di segreteria e imposta di bollo previsti (€ 30,00 + € 65,00);
- b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che necessitano di rettifiche, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci (se S.p.a., S.a.p.a., S.c.p.a.), con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente; diritti di segreteria e imposta di bollo previsti.

Per le S.p.a., S.a.p.a., S.c.p.a, nel caso di deposito di elenco soci già iscritto per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso si potrà procedere ad nuovo deposito dell'elenco soci (senza bilancio e quindi senza codice 7XX).

Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo del (indicarne gli estremi) e il motivo della rettifica; diritti di segreteria e imposta di bollo previsti (€ 30,00 € 65,00).

In considerazione del fatto che all'ufficio spetta un controllo meramente formale della documentazione e non anche valutazioni di merito in ordine al contenuto del documento oggetto di mero deposito e che in presenza di un bilancio formalmente corretto questo ufficio non può che dare pubblicità al bilancio oggetto di deposito, si ritiene opportuno precisare che eventuali rettifiche a posteriori tese a sostituire il verbale depositato con un verbale di data diversa (anche se giustificata da dichiarazione resa che si trattava di un invio di bozza di bilancio errata) sono consentite ai soli fini di pubblicizzare l'informazione corretta. La medesima rettifica però non potrà essere invocata ai fini dell'esonero dalla sanzione, che l'ufficio necessariamente dovrà rilevare e contestare per il primo deposito effettuato tardivamente.

Per concludere è altresì opportuno considerare che la rettifica della data di approvazione comunque espone gli amministratori a responsabilità di tipo diverso derivanti da:

- a) superamento del limite dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis c.c.;
- b) rilascio di dichiarazioni non veritieri; il soggetto titolato al deposito del bilancio al Registro delle imprese (amministratore, commercialista incaricato) infatti provvede a dichiarare la corrispondenza

Servizio anagrafico certificativo- Registro Imprese

Tel. 0984.8151

Fax 0984.815235

www.cs.camcom.it



del documento inviato a quanto trascritto sui libri sociali della società sia con il primo deposito sia con il secondo per rettifica.

Richieste di urgenza

Non sono ammesse richieste di evasione urgente sui bilanci depositati.
L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

F.to IL CONSERVATORE

dott.ssa Erminia Giorno

Servizio anagrafico certificativo- Registro Imprese

Tel. 0984.8151

Fax 0984.815235

www.cs.camcom.it

